



COMUNE DI LATINA

SETTORE 11 – GESTIONE PIANI TERRITORIALI

Ufficio Demanio marittimo

ORDINANZA BALNEARE N. 25 /AMB DEL 30 APR. 2010

PREMESSO:

- che con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- che, in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO l'art. 5 della Legge 08.07.2003, n. 172 recante “*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*”;

VISTO il D. Lgs 114/98 del 31.03.1998 relativo alla “*Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59*”.

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 18.1.1999 relativa alla “*Disciplina relativa al settore commercio*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “*Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*”;

VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 Dicembre 1993, n. 494 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 avente ad oggetto “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”;

- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2816 del 25.05.1999, avente ad oggetto “*Subdelega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative*”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto “*Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000.*”
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, avente ad oggetto: “*Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico-ricreativa*”;
- VISTA** la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);
- VISTA** la L.R. 06 agosto 2007, n. 13, avente ad oggetto “*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche*”;
- VISTO** il Regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 11, avente ad oggetto “*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari*”;
- VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 01 Maggio e il 30 Settembre.
2. Le attività delle strutture balneari devono iniziare improrogabilmente entro il 01 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre.
3. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita per il corrente anno, e comunque non prima del 01 Aprile, dovrà essere assicurato il servizio di salvataggio nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni, previa affissione di apposita segnaletica monitoria, la struttura potrà rimanere aperta soltanto per elioterapia, e in tal caso dovrà attenersi alle disposizioni emanate dall’Autorità Marittima con propria Ordinanza.
4. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni struttura balneare, negli arenili in concessione e nelle spiagge attrezzate.
5. La balneazione è consentita, nel periodo 01 maggio – 31 maggio, dalle ore 08,30 alle ore 19,30 nei giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,30 nei giorni feriali; nel periodo 1 giugno – 10 settembre tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 19,30; per il successivo periodo 11 settembre – 30 settembre dalle ore 08,30 alle ore 19,30 nei giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,30 nei giorni feriali.

ART. 2

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Latina è vietato:

1.1 Lasciare natanti in sosta, qualora comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio.

1.2 Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.

1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici - salvo quello di salvataggio o altro - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità.

1.4 Campeggiare.

1.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili.

1.6 Praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) o altre attività ludiche e/o sportive, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché, nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.

1.7 Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, purché muniti di brevetto, e i cani guida per i non vedenti.

1.8 Tenere ad alto volume radio, juke-box, cd player, mangianastri e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e nelle ore notturne.

1.9 Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive senza autorizzazione rilasciata da questo Comune.

1.10 Esercitare spettacoli pirotecnici senza autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.

1.11 Gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.

1.12 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione.

1.13 Effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei.

1.14 Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (c.d. *surfcasting*) organizzate da Associazioni sportive affiliate alla FIPSAS, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario destinato alla balneazione, l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con esclusione pertanto delle aree assentite in concessione.

1.15 Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.

1.16 Distendere o tinteggiare reti da pesca.

1.17 Effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere.

2. Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è soggetto al preventivo nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune.

L'esercizio delle attività commerciali, di cui al precedente comma, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 18.00. A tal fine, le relative istanze dovranno pervenire presso l'Ufficio Demanio Marittimo entro e non oltre il 15.06.2010.

3. Le strutture turistico-ricettive situate lato mare, che siano titolari di autorizzazione al noleggio di attrezzature balneari, rilasciata dal competente Servizio Attività Produttive del Comune di Latina, hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio; in particolare, devono tenere, durante la stagione balneare, in prossimità della battigia n. 1 battello/pattino che dovrà essere condotto da persone in possesso di regolare abilitazione di salvataggio rilasciata dalla Soc. Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto. I battelli dovranno essere adeguatamente attrezzati per il soccorso e dovranno essere muniti in ogni caso di due salvagenti anulari e di cinture di salvataggio nel numero ritenuto necessario dall'Autorità Marittima. Dovranno essere sempre tenuti efficienti e bene visibili le dotazioni previste dalla vigente ordinanza balneare.
4. Il Comune di Latina, per la corrente stagione balneare e nei limiti della spiaggia libera, può rilasciare autorizzazioni per manifestazioni sportive, turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici e Associazioni senza scopo di lucro, nonché a soggetti in regime Onlus purché convenzionati con Enti pubblici o patrocinati da Enti Pubblici, per periodi non superiori a 15 giorni.
5. Il Comune di Latina, per la corrente stagione balneare, si riserva di individuare un tratto di arenile libero da riservare al pubblico uso, che può essere utilizzato per quelle attività sportive ricorrenti, ritenute tali da arrecare danni e molestie alle persone.

In particolare, la pratica del kitesurf, su richiesta di Associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro affiliate alla Federazione Italiana Sci Nautico che abbiano almeno un tecnico di quarto livello e due tecnici di secondo livello, è soggetta alle prescrizioni dettate dal Regolamento di disciplina del diporto nautico emanato dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, previa acquisizione da parte del richiedente del provvedimento di riserva dello spazio a terra, rilasciato dall'Amministrazione comunale, che dovrà, comunque, avere una superficie sufficiente ad evitare interferenze tra aree limitrofe e destinate a differenti utilizzazioni.

ART. 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari, ai fini della balneazione, sono aperte al pubblico dalle ore 08,30 e sino alle ore 19,30.

La balneazione è consentita, nel periodo 01 maggio – 31 maggio, dalle ore 08,30 alle ore 19,30 nei giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,30 nei giorni feriali; nel periodo 1 giugno – 10 settembre tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 19,30; per il successivo periodo 11 settembre – 30 settembre dalle ore 08,30 alle ore 19,30 nei giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,30 nei giorni feriali.

2. I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, devono garantire il servizio di soccorso e assistenza bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Roma – Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.
3. I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono:
 - a) Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
 - b) Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ai servizi resi;
 - c) Esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti alle persone, furti o incendi, in particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;
 - d) Il concessionario dovrà, inoltre, curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area prevista nel titolo concessorio, fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione e non procuri danno alla vegetazione. Nel rispetto del vigente Regolamento del servizio di igiene urbana, i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio;
 - e) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In conformità alle previsioni del vigente Piano di Utilizzazione dell'Arenile (P.U.A.), dovrà essere rispettata la distanza minima di metri lineari 4,50 tra le file e di metri lineari 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno;
 - f) Le zone del demanio marittimo assentite in concessione possono essere delimitate - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico;
 - g) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone disabili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, potranno altresì posizionare altri percorsi sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, purchè semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
 - h) I concessionari devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;

4. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

- a) Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento della licenza di esercizio, dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità, nonché agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 06.08.2007, n. 13.
- b) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc..) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.
- c) Presso ogni stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale.
- d) I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria pubblica ovvero essere dotati di sistema di smaltimento conforme alle vigenti normative in materia. I Concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio;
- e) I servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi.
- f) E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;
- g) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- h) I concessionari possono, previa comunicazione al Comune, collocare nell'ambito del tratto di arenile in concessione, attrezzature di svago, di abbellimento o attrezzature necessarie, per la loro concreta fruibilità da parte dei cittadini – utenti, in materiale eco-compatibile, quali ad esempio giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, pedane, passerelle, campi da gioco senza recinzioni, purché semplicemente poggiati e non infissi al suolo; gli stessi dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
- i) I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull'area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno munirsi del prescritto titolo autorizzatorio, rilasciato dal competente Servizio Attività Produttive del Comune ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., e darne comunicazione agli Organi di Pubblica Sicurezza, specificandone modalità e durata.

Le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentite dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte per eventi particolari, e comunque senza carattere di continuità e

senza scopo autonomo di lucro, previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo, corredata dei necessari nulla osta o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore con particolare riferimento alle prescrizioni di pubblica sicurezza ex art. 68 del T.U.L.P.S. e inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 445/1997 e della Legge Regionale n. 18/2001; a tal fine, le relative richieste dovranno pervenire al Servizio Ambiente ed al Servizio Attività Produttive del Comune entro e non oltre il 10.06.2010.

È vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto.

- j) I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno 50 cm. x 70 cm., redatto in più lingue comunitarie, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione.

ART. 4

DIRITTO DI TRANSITO

I titolari di concessione devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il solo raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, e non possono interdire gli accessi al mare. Nel caso in cui su proprietà privata del concessionario, sita a monte dell'area demaniale in concessione, insistano cancelli e/o altre chiusure, il concessionario stesso è obbligato a tenerli aperti esclusivamente per il periodo e l'orario destinato alla balneazione, come stabiliti dalla presente Ordinanza, al fine di consentire a chiunque il libero accesso e transito.

La fascia dei 5 metri a ridosso della battigia deve essere sempre lasciata libera e destinata al libero transito, in modo da garantire anche le attività di assistenza e soccorso ai bagnanti.

I concessionari dovranno apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti, nonché sul lato mare, apposito cartello delle dimensioni di almeno 70 cm. x 50 cm, redatto in più lingue comunitarie, riportante la seguente dicitura: *“ L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinata al libero transito ”.*

ART. 5

NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

Ogni attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata dal Comune di Latina a norma delle vigenti disposizioni .

Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzata la locazione e/o il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all'esercizio della suddetta attività. Non si potrà comunque occupare suolo demaniale marittimo senza la dovuta concessione e/o autorizzazione rilasciata da questo Comune.

I concessionari di stabilimenti balneari, che intendano operare la locazione e/o il noleggio nell'ambito della concessione, dovranno inoltrare apposita comunicazione al Comune di Latina e richiedere

l'autorizzazione all'Autorità Marittima competente, precisando la esatta localizzazione e superficie dell'area da individuarsi su apposito elaborato grafico.

ART. 6

DISPOSIZIONI FINALI

E' abrogata ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni richiamate dalle Ordinanze emanate dalla competente Capitaneria di Porto di Roma – Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e dell'articolo 650 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

Gli Organi di vigilanza nonché gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Latina ed all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Latina 30 APR. 2010 - Prot. n. 51946



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Grazia De Simone